

IL SINDACO

VISTO il verbale di accertamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto – Guardia Costiera, allegato alla nota prot.1154231 del 16/11/2017 della Giunta Regionale Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Mare e Sanzioni Amministrative (contraddistinta al protocollo generale di questo Ente, con il n. 71857 del 16/11/2017) trasmessa, tra gli altri, anche a questo Ente;

PRESO ATTO dal suddetto verbale di accertamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto – Guardia Costiera, redatto ai sensi degli art. 124 e 133 co.2 del D.Lgs.152/2006 a carico del sig. ...omissis..., legale rappresentante della Ditta...omissis... con sede legale in ...omissis... che, in riferimento al sopralluogo effettuato in data 15/06/2017 a seguito dell'attività di Polizia Ambientale eseguita lungo il Torrente Albula del Comune di San Benedetto del Tronto, congiuntamente a personale del Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto ed al personale del Ciip S.p.a. presso il sito industriale denominato ...omissis..., sito in via ...omissis...nel Comune di San Benedetto del Tronto, specializzato nella produzione di cavi di acciaio e funi metalliche, è stato accertato quanto di seguito testualmente riportato:

“Giunti sul posto, nei pressi del varco di accesso pedonale della Ditta ...omissis... si riscontrava la presenza di una fossa biologica, ad uso della suddetta ditta, coperta da un rullo in legno utilizzato per avvolgere i cavi d'acciaio. Si notava altresì la mancanza della pompa ad immersione per il conferimento dei reflui fognari in pubblica fognatura. Si procedeva pertanto ad aprire un altro chiusino della fossa biologica e si notava la presenza di una condotta che si estendeva al di sotto del fabbricato della ditta, all'interno della quale confluivano i reflui della fossa biologica. Si inseriva, pertanto, un tracciante (fluoresceina sodica) all'interno del pozzetto, al fine di verificare il punto di sblocco della suddetta condotta. Dopo poco tempo si riscontrava la fuoriuscita del refluo colorato da un foro posto sulla parete cementata lato sud del Torrente Albula, parete che confina con la proprietà del suddetto sito industriale. Al fine di effettuare un campionamento, si richiedeva intervento del personale ARPAM, il quale giungeva sul posto e procedeva all'effettuazione di nr. 02 prelievi di cui uno presso il pozzetto della fossa imhoff, ed uno dal refluo in uscita dal punto di scarico che utilizza come ricettore finale il Torrente Albula. In data 19/06/2017 l'ARPAM di Ascoli Piceno emetteva Rapporti di prova n. 235/SC/17_A e n. 236/SC/17_A, dal quale si evince la natura fognaria dello scarico sopraccitato.”

VISTA la nota dell' Arpam-Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno prot. 23247 del 23/06/2017 ad oggetto *“Esiti dei sopralluoghi effettuati presso la ...omissis..., impianto sito in ...omissis...nel Comune di San Benedetto del Tronto”* inclusiva, tra le altre cose, anche dei suddetti Rapporti di prova n. 235/SC/17 A e n. 236/SC/17_A, conservati nel fascicolo d'ufficio del Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, Servizio Tutela Ambientale;

DATO ATTO che a fronte dell'accertamento condotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto – Guardia Costiera, di cui alla nota del 21/07/2017, è stato notificato in data 29/06/2017 al Sig. ...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis..., in qualità di legale rappresentante della Ditta ...omissis..., con sede legale in via ...omissis..., il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 311/2017, ai sensi dell'art.17 della legge 24 novembre 1981 n.689,

VISTI:

- l'art. 74, comma 1: - lettera cc) del D.Lgs. 152/2006, che definisce l' inquinamento come *“l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;* - lettera ff) che definisce lo scarico come: *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'[articolo 114](#)”;*
- la sentenza della Corte di Cassazione, sent. n. 35888 del 26.10.2006 secondo cui *“integra scarico in senso giuridico, qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore”;*

- il punto 3, cpv 4 della Relazione Illustrativa sulle condizioni contenute nei pareri definitivi delle competenti Commissioni Parlamentari sullo schema di decreto correttivo al D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge testualmente che (all'art. 185 comma 1, lett. b nella versione recata dal correttivo allora in corso di approvazione) "si elimina la parola "diretto" in relazione alle acque di scarico, fermo restando che la nozione di scarico nelle acque è unicamente quello diretto quale "immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni" (v. sentenza Cassazione penale n. 40191/2007);
- Cassazione penale, sez III, sent. n. 26543 del 21.05.2008, n. 19207 del 27.03.2008, n. 40191 del 30.10.2007, sent. n. 26739 del 03.07.2008;

ATTESO che, sulla base di quanto evidenziato nel verbale n.311/2017, nel caso di specie è stata riscontrata la presenza di un collegamento non interrotto e non occasionale tra luogo di produzione dei reflui (immobili) e corpo ricettore (torrente Albula), quindi si è in presenza di scarichi ai sensi dell' art. 74, comma 1 ,lettera ff) del D.Lgs. 152/2006;

POSTO che l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii stabilisce al comma 1 che "**tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati**" ed al comma 3 "**il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2**".

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con con delibera DACR n.145 del 26/01/2010 e relative Norme Tecniche di Attuazione, in particolare gli art. 26 e 27;

VISTI

- il D. Lgs. 152/2006 " *Norme in materia ambientale*", Parte terza;
- gli articoli 133 (*sanzioni amministrative*) e 137(*sanzioni penali*) del D.Lgs. 152/2006 e *ss.mm. ed ii.*;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell 'Ambito Territoriale Ottimale Marche Sud- Ascoli Piceno il cui art. 36 prevede che "*lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato dagli organi competenti*" ;
- il Regolamento Edilizio di questo Comune approvato con Deliberazione di C.C. n. 82 del 04.06.91 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 03/07/2006 ed in particolare l'art. 85, 86, 88 e ss.;
- Regolamento comunale per il servizio di fognatura urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 352 del 29.10.1990;
- lo Statuto comunale;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- il D. L.gs. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali, in particolare gli artt. 107 e 50;

VISTO l' art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/00;

RAVVISATO che nel caso di specie **lo scarico** nel torrente "Albula" di cui verbale n.311/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto – Guardia Costiera, risulta **non autorizzato**;

CONSIDERATO che lo scarico, non autorizzato, delle acque reflue dell'immobile sopra specificato nel torrente "Albula" (recapitante in mare), costituisce un pericolo di danno alla matrice ambientale acque, quindi di danno alla salute pubblica - la situazione di pericolo di inquinamento riveste *ex se* carattere di urgenza (improcrastinabile esigenza di impedire danni ambientali) e di attualità (attualità che va riferita ovviamente allo stato di pericolo e non anche al danno) (v. in tal senso T.A.R. Puglia – Bari, sez. III, sent. 3 marzo 2006, n. 685) indipendentemente dal mero dato temporale, atteso che la situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che l'evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 04 febbraio 1998, n. 125);

DATO ATTO che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, possono essere emanati provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica anche quando questa sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale, per evitare che si verifichino danni alla stessa (v. in tal senso (Consiglio di Stato sez. v del 19 maggio 1998, n. 623, Cons. Stato, sez. V, 29.04.1991 n. 700 e 27.10.1986 n. 586, T.A.R. Piemonte, sez. II, 17.03.2000, n. 294 e 04.03.1993, n. 92, Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1996, n. 220, Cons. Stato. Sez. IV, 18.01.1997 n. 22.);

RITENUTA la necessità, alla luce degli accertamenti compiuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto – Guardia Costiera, di provvedere in ordine alla cessazione degli scarichi in argomento sul torrente "Albula" poiché il loro perdurare costituisce un pericolo di inquinamento della matrice ambientale acque e quindi un pericolo per la salute pubblica che va

urgentemente eliminato attraverso le misure proposte dagli agenti accertatori, ossia la loro interruzione;

ATTESA la necessità di procedere in tal senso con somma urgenza nei confronti di chi, in base all'ordinamento giuridico, ha la disponibilità dell'esercizio di poteri sulla cosa *uti dominus*;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 7 novembre 2005 n. 6406, a mente della quale: *"La ricerca dell'obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi risulta in genere incompatibile con l'intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr: decisione di questa Sezione 7 settembre 1991 n. 1137, che richiama il precedente della stessa Sezione 16 luglio 1960 n. 250)"* e, che, pertanto: *"Appare, in definitiva, ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente ...omissis... possa essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, alla stregua, occorre ribadire, della natura ripristinatoria d'urgenza e non sanzionatoria del provvedimento contingibile";*

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Al sig. ...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis..., in qualità di legale rappresentante della Ditta ...omissis... con sede legale in via ...omissis...,

DI

interrompere e cessare immediatamente gli scarichi - in quanto non autorizzati - di qualsiasi tipologia di acque reflue provenienti dall'immobile sito in via ...omissis... di questo Comune e, per l'effetto, di scollegare, entro e non oltre 7 giorni, tutte le condotte di scarico di qualsiasi tipo provenienti dal suddetto immobile e dalle aree pertinenti, dalle tubazioni/sistemi di collegamento/scoli comunque sfocianti nel Torrente Albula.

La cessazione degli scarichi e l'avvio delle anzidette operazioni di scollegamento dei sistemi di collettamento dovranno essere tempestivamente comunicati al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Tutela Ambientale (cap. 63074)- Viale De Gasperi n. 124 - p.e.c. protocollo@cert-sbt.it.

AVVERTE CHE

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato:

- **si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal contravventore delle spese sostenute;**
- **si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.**

RAMMENTA INOLTRE CHE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 152/2006 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo il conseguimento di apposita autorizzazione.

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA INOLTRE CHE

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, a:

- Sig...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis..., in qualità di legale rappresentante della Ditta ...omissis...con sede legale in via ...omissis...;

e comunicata, per opportuna conoscenza e per quanto competenza a:

- Provincia di Ascoli Piceno, Asur Marche Area Vasta N° 5-Dipartimento di Prevenzione, Società CIIP Spa;
- Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto, che vengono espressamente incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

**Il Sindaco
Pasqualino Piunti**